

## **COMUNE DI LOANO**

**Capitolato speciale di appalto per l'affidamento di servizi nel settore assistenziale, sociale ed educativo per l'ambito territoriale sociale 20**

**(Comuni di Loano capofila, Borghetto Santo Spirito, Balestrino, Boissano e Toirano)**

### **TITOLO I**

#### **Oggetto e termini dell'appalto**

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di prestazioni assistenziali, sociali ed educative per i servizi forniti dall'ambito territoriale sociale 20 sul proprio territorio (Comuni di Loano capofila, Borghetto Santo Spirito, Boissano, Balestrino, Toirano) nelle aree di intervento minori, anziani e disabili da attuarsi secondo i criteri, le finalità, i tempi, il prezzo indicati nei successivi articoli, nonché secondo le prescrizioni della legge regionale 12/2006 e s.m.i., del Piano Sociale Integrato Regionale e della vigente regolamentazione di ambito riferita all'organizzazione di questi servizi.

Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Loano, in qualità di Comune capofila, il quale coordina e dispone i servizi a favore degli altri Comuni dell'ambito, così come previsto dalla vigente convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'Ambito territoriale Sociale 20, che si allega al presente capitolato.

#### **ART. 2**

##### **NATURA DEL RAPPORTO**

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questi, salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

#### **ART. 3**

##### **DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha durata di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

Il contratto viene stipulato dal Comune di Loano in qualità di Comune capofila dell'ambito.

#### **ART. 4**

##### **CORRISPETTIVO DI APPALTO**

Il pagamento del servizio svolto sarà effettuato, previa presentazione di regolari fatture, in rate mensili in base alle ore effettivamente prestate ed alle spese generali effettivamente sostenute nel mese. La liquidazione delle fatture sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento, dedotte eventuali penalità in cui la ditta aggiudicataria sia incorsa. I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla ditta di richiedere lo scioglimento del contratto. L'Ente appaltante ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, le liquidazioni delle fatture alla ditta che, liquidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali. Si provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della legge n. 2 del 28.01.2009.

Per tutta la durata del contratto non è previsto alcun aumento del predetto corrispettivo, salvo

quanto stabilito dai CCNL.

L'importo a base di gara è pari ad euro 366.653,88 iva esclusa (trecentosessantaseimilaseicentocinquantatre/88) che corrisponde all'affidamento del servizio per un anno comprensivo degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 994,44 (euro novecentonovantaquattro/44) iva esclusa.

Il valore dell'appalto per tre anni di servizio ammonta ad euro 1.099.961,64 (unmilionenovantanovemilanoovecentosessantuno/64) iva esclusa.

Il valore complessivo dell'appalto per tre anni di servizio oltre ad eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta ad euro 2.199.923,28 (duemilionicentonovantanovemilanoovecentoventitre/28) iva esclusa.

La stima di cui al precedente comma è meramente indicativa e non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente.

L'offerta economica dovrà essere espressa al ribasso sull'importo posto a base di gara di euro 366.653,88 iva esclusa (trecentosessantaseimilaseicentocinquantatre/88), comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad euro 994,44 (euro novecentonovantaquattro/44) oltre iva e dettagliata nelle singole voci di costo per quanto attiene il personale ed i costi generali.

Non sono consentite offerte al rialzo.

L'ATS 20 si riserva di affidare servizi aggiuntivi fino ad un quinto del valore dell'appalto.

## **ART. 5 SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 105 d.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

## **ART. 6 GARANZIA DEFINITIVA**

Entro la data di stipulazione del contratto e, comunque, entro la data di eventuale consegna anticipata del servizio, il soggetto aggiudicatario, a garanzia delle obbligazioni assunte, dovrà costituire cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa per un importo così come definito dall'art. 103 d.lgs 50/2016 e s.m.i. da vincolarsi per tutto il periodo dell'esecuzione del servizio.

La fideiussione dovrà esplicitamente prevedere:

- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'istituto bancario o assicurativo, su semplice richiesta dall'amministrazione ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione dell'appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cc;
- l'impegno delle obbligazioni previste dall'art. 1957 cc.

Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione comunale, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza.

## **ART. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore. E' comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata o via pec i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni. In caso di sciopero è fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla precettazione dei dipendenti in misura necessaria a garantire i servizi essenziali, in accordo con l'amministrazione comunale.

## **ART. 8**

### **OBBLIGHI ED ONERI**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali, di formazione sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è l'unico responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

## **ART.9**

### **RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI**

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, verso l'Amministrazione comunale, i terzi e i prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione comunale, salvo gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni procurati dal proprio personale durante l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dall'Ambito per l'espletamento dei servizi.

## **ART.10**

### **COMPORAMENTO IN SERVIZIO**

Il personale in servizio dovrà mantenere sul luogo di lavoro un contegno riguardoso e corretto, impegnandosi altresì al rispetto del segreto d'ufficio in ordine ai casi trattati e l'appaltatore, se del caso, a semplice richiesta della Stazione appaltante, si impegna a sostituire gli addetti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Il personale dell'appaltatore non potrà richiedere agli utenti alcun tipo di emolumento e non potrà prestare agli stessi servizi aggiuntivi a seguito di rapporto diretto tra l'utente e l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà garantire la copertura dei periodi ferie, malattie, ecc. del proprio personale con altro personale in possesso del medesimo titolo abilitante allo svolgimento della mansione.

## **ART.11**

### **INTERVENTI STRAORDINARI**

L'appaltatore dovrà garantire, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e secondo le limitazioni previste dal medesimo articolo:

- l'erogazione di prestazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e non comprese nel presente capitolato, fino a 1/5 del valore dell'appalto;
- l'erogazione di prestazioni determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente (varianti in corso d'opera), dettate anche dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o provvedimenti dell'Autorità giudiziaria preposti alla tutela dei minori.

Dovrà, altresì, rendersi disponibile, come disposto al comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016,

per eventuali nuovi progetti o programmi che l'amministrazione comunale ovvero i Comuni dell'ATS 20 intendessero intraprendere nel corso dell'appalto ed eventuali servizi di supporto all'attività didattica e domiciliare, il tutto nell'ambito del 20% del valore del presente appalto. In tal caso si provvederà alla stipula di contratti aggiuntivi. Parimenti il Comune di Loano, capofila di ATS 20, si riserva di ridurre fino a 1/5 l'importo complessivo dell'appalto per sopravvenute esigenze di riduzione dei servizi.

## **ART.12**

### **CONTROLLI COMUNALI**

Sul servizio svolto dall'appaltatore sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori

Ove l'amministrazione comunale dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente contratto non vengono eseguite in conformità a quanto stabilito dopo aver contestato almeno una volta, a mezzo raccomandata o via pec, all'appaltatore l'inadempienza rilevata, potrà a suo insindacabile giudizio far eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione da altro soggetto, con addebito delle spese all'appaltatore oppure risolvere il contratto fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

## **ART.13**

### **INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – RISOLUZIONE CONTRATTO**

E' inadempimento del contratto la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente capitolato oltre a quanto stabilito dal precedente art. 12.

Qualora l'inadempimento si protragga per oltre due giorni è facoltà dell'amministrazione comunale avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 cc, della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio. In caso di risoluzione del contratto verrà corrisposto esclusivamente il pagamento dei servizi fino a quel momento resi. Non verranno retribuite le ore prestate in caso di violazione all'obbligo di immediata sostituzione dei propri operatori a seguito di richiesta dell'amministrazione.

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Oltre alle altre specifiche cause di risoluzione del contratto previste dal presente capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, le seguenti ipotesi:

- a) gravi inosservanze relative alle disposizioni sul personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- b) perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara;
- c) apertura di una procedura concorsuale o fallimentare a carico dell'Impresa appaltatrice;
- d) interruzione non motivata e non giustificata del servizio;
- f) subappalto dei servizi non previsti e non autorizzato dal presente capitolato;
- g) cessione del contratto a terzi;
- h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle

norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall'I.A., anche a seguito di diffida della S.A.

In tali ipotesi l'amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Impresa per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando il termine dal quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

In caso di risoluzione del contratto, di fallimento o di procedura concorsuale dell'appaltatore ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, come sostituito dal d.lgs. n. 159/2011, l'amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria a partire dal primo migliore offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

## **ART.14 PENALI**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, per eventuali disservizi contestati all'appaltatore e da questo non adeguatamente giustificati verrà applicata una penale di euro 200,00 a seguito di ciascuna messa in mora alla quale non sia stato ottemperato. Dopo l'applicazione di tre penali è facoltà dell'amministrazione risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

## **ART.15 CONTROVERSIE**

Ogni controversia derivante dal presente appalto sarà devoluta alla competenza del Foro di Savona/TAR Liguria nell'ambito delle rispettive competenze.

## **TITOLO II Descrizione del servizio**

### **ART. 16 DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

I servizi richiesti all'appaltatore, meglio dettagliati negli articoli successivi, riguardano l'espletamento di attività di servizio sociale svolte a mezzo di assistenti sociali in possesso della necessaria abilitazione, attività educativa ed attività di assistenza a soggetti anziani e disabili, nonché il supporto amministrativo per quanto riguarda le attività afferenti all'ambito territoriale sociale.

L'aggiudicatario è libero di determinare il numero di operatori da proporre ai servizi del presente appalto garantendo la presenza minima delle seguenti figure, con personale qualificato professionalmente e così determinato:

- n. 2 assistenti sociali;
- n. 1 esecutore amministrativo;
- n. 4 assistenti domiciliari;
- n. 4 educatori.

### **ART. 17 SERVIZIO SOCIALE**

Per le attività di servizio sociale, le assistenti sociali dovranno:

- effettuare attività di segretariato sociale presso gli sportelli di cittadinanza attivi sul territorio dell'A.T.S. 20, secondo tempi e modalità concordate con il coordinatore dell'ambito;
- effettuare attività di segretariato sociale ed attività di ascolto/orientamento al lavoro presso lo sportello informafamiglia del Comune di Loano, secondo modalità e tempi concordati con il coordinatore dell'ambito;
- collaborare con tutto il personale operante presso gli uffici comunali per la corretta gestione delle pratiche e dei processi;
- attivare la valutazione e la presa in carico degli utenti per l'ammissione ai servizi in capo al Comune di Loano e all'A.T.S. 20;
- svolgere attività di servizio sociale professionale: presa in carico delle situazioni problematiche afferenti al servizio, predisposizione e stesura del piano individualizzato di aiuto e di assistenza, mantenimento dei rapporti con le autorità giudiziarie di riferimento;
- affiancare le attività della Procura di Savona, una volta alla settimana nella gestione delle pratiche di amministratore di sostegno, tutela e curatela di incapaci e supporto attività a favore di vittime di violenza;
- garantire il servizio di reperibilità telefonica nei weekend per mettere in atto soluzioni di pronto intervento a favore di minori in stato di abbandono.

#### ORE ANNUE STIMATE

Il personale preposto per lo svolgimento del complesso dei servizi da organizzarsi su base annua prevede la presenza minima di n. 2 operatori in possesso del diploma di assistente sociale e relativa iscrizione all'albo professionale, della patente B e di conoscenze informatiche di base per l'attività prevista, con un monte ore annuo complessivo per entrambi gli operatori stimato in 3.312 ore oltre alla reperibilità per 3 weekend al mese per un monte ore annuo complessivo per entrambi gli operatori stimato in 2.394.

#### **ART. 18**

##### **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

Per le attività a carattere amministrativo, la professionalità individuata per lo svolgimento delle attività dovrà :

- supportare le attività del servizio sociale dell'A.T.S. 20;
- provvedere a redigere i bilanci preventivi ed i rendiconti relativi alle spese di funzionamento dell'Ambito;
- espletare attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti legati alla gestione economica dell'A.T.S. 20 (a titolo esemplificativo competenza in materia di stesura di atti amministrativi ed attività gestionale in tutti gli aspetti del bilancio);
- competenza sul controllo e sulla verifica costante del bilancio e dei principi di contabilità pubblica;
- partecipare alle riunioni inerenti il funzionamento dell'ATS 20, occupandosi della predisposizione, distribuzione e conservazione della documentazione e del materiale occorrente;
- provvedere alla rendicontazione, verbalizzazione e formalizzazione dei lavori di organi collegiali, quali la Conferenza dei Sindaci dell'ATS. 20 ed occuparsi della pubblicazione dei verbali, se prevista;
- mantenere i rapporti con le amministrazioni degli altri Comuni dell'A.T.S. 20;
- affiancare le assistenti sociali nella rendicontazione dei servizi forniti dall'ente e per i quali è necessario rendicontare o emettere documenti di pagamento.

## ORE ANNUE STIMATE

Il personale preposto per lo svolgimento del complesso dei servizi da organizzarsi su base annua prevede la presenza minima di n.1 operatore amministrativo, con titolo di studio scuola superiore ed in possesso di documentata conoscenza di utilizzo delle dotazioni informatiche di uso comune, con un monte ore annuo complessivo presunto di 1.656 ore.

## ART. 19

### ATTIVITA' EDUCATIVE

Per l'area educativa individuale e familiare il servizio è rivolto a:

- minori e adulti, singoli e famiglie residenti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 20, che manifestano fragilità, difficoltà e conflittualità relazionali e vivono in situazioni di disagio socio familiare e/o socio educativo, inseriti in specifiche progettualità;
- minori per i quali si renda necessario un intervento, che l'affidatario deve espletare, da prestare nelle scuole dell'infanzia, primarie ed istituti di primo grado dell'Ambito in relazione a casi specifici e negli orari concordati con il Comune capofila, sentito il parere delle direzioni degli istituti scolastici, nonché nell'assistenza alle attività extrascolastiche di gruppo svolte presso gli istituti scolastici;
- minori che si trovino in situazione di allontanamento temporaneo dal nucleo originario e che necessitino di incontrare la figura genitoriale e/o parentale in un contesto di protezione.

Il servizio è finalizzato a:

- sostenere i destinatari del servizio in condizioni di disagio socio familiare e socio educativo o in presenza di difficili rapporti relazionali genitori/figli con interventi anche domiciliari, in orari e modalità stabilite dal servizio sociale di riferimento;
- contrastare processi evolutivi disarmonici che potrebbero generare situazioni di sofferenza individuale;
- favorire il rapporto tra i destinatari del servizio e le istituzioni scolastiche, agevolando l'inserimento dei minori nelle strutture scolastiche;
- favorire il rapporto tra i destinatari del servizio, le strutture socio-sanitarie e i servizi presenti sul territorio;
- supportare i destinatari del servizio in un percorso formativo in collaborazione con i servizi competenti;
- promuovere le risorse personali, familiari e comunitarie e la loro interazione al fine di incrementare la crescita personale;
- accrescere la consapevolezza della complessità e diversità delle persone e delle situazioni che le circondano;
- apprendere nuovi stili relazionali, al fine di diminuire i conflitti genitori/figli;
- sviluppare e consolidare abilità, potenzialità ed autonomie, valorizzando le risorse individuali e genitoriali;
- rimuovere e prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno, emarginazione e disagio, contrastando le condotte a rischio e/o devianti;
- sostenere i minori con disabilità nell'ambito scolastico e domiciliare, secondo il piano d'intervento concordato con i servizi specialistici di riferimento e coordinato con la scuola.

Le attività previste sono:

- sostegno scolastico diretto allo sviluppo delle autonomie ed alla socializzazione;
- sostegno domiciliare a favore di minori in situazione di difficoltà, atti a favorire processi di

- socializzazione, integrazione e sviluppo delle autonomie;
- interventi su minori collocati in affidi educativi e famigliari con interventi di supporto alla famiglia, programmati dalla direzione di ambito, negli orari e con le modalità da questa stabiliti (anche a domicilio);
  - collaborazione con gli assistenti sociali dei Comuni afferenti all'ambito nell'attività di valutazione e monitoraggio delle diverse situazioni;
  - incontri protetti finalizzati al mantenimento dei rapporti minori – famiglia di origine in un'ottica di monitoraggio e di accompagnamento fisico e psicologico del minore, secondo tempi e modi predisposti dalla direzione di ambito.

Il soggetto appaltatore dovrà:

- relazionare con cadenza stabilita dal servizio sociale competente, sull'andamento dei diversi interventi attivati;
- collaborare con gli assistenti sociali dei Comuni afferenti all'ambito nell'attività di valutazione e monitoraggio delle diverse situazioni, partecipando ad incontri programmati;
- essere in grado di fornire tutti i servizi di carattere educativo, di sostegno e complementari all'attuazione dei programmi che si ritengono necessari in sede di progettazione individuale.

#### ORE ANNUE STIMATE

Le attività di supporto alle attività didattiche e agli affidi educativi e famigliari dovranno essere espletate da almeno n. 4 operatori con il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività di educatore (titolo post diploma rilasciato da enti pubblici, ASL, Regione, Università) e della patente B, con un monte ore annuo complessivo presunto di 5.500 ore.

#### **ART. 20**

#### **ATTIVITA' A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI**

Le attività previste a favore di anziani e disabili, residenti nel territorio dell'ATS 20, prevedono un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio assistenziale, anche a carattere temporaneo, erogati in prevalenza presso l'abitazione dell'utente; tali attività verranno svolte dal personale di cooperativa dal lunedì al sabato.

Il servizio è finalizzato a :

- garantire la permanenza della persona nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo al minimo il ricorso al ricovero in struttura;
- la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- il mantenimento ed il recupero delle autonomie personali;
- la prevenzione e/o la riduzione dei processi di emarginazione sociale e di isolamento.

Le attività previste sono:

- igiene personale;
- alzata, aiuto nella vestizione e/o rimessa a letto;
- sostegno alla deambulazione;
- mobilitazione della persona allettata;
- aiuto nella corretta assunzione dei farmaci e nell'utilizzo di apparecchi medicali semplici;
- aiuto e controllo nella preparazione dei pasti;

- aiuto nell'assunzione di cibi e bevande;
- accompagnamento e/o acquisto diretto generi di prima necessità;
- accompagnamento a visite mediche e mantenimento rapporti con il medico curante;
- aiuto nel governo ordinario della casa e/o cambio biancheria;
- interventi volti a favorire il coinvolgimento relazionale di vicini e parenti e la socializzazione della persona;
- ogni altra prestazione socio-assistenziale afferente alla professionalità richiesta, coordinata con l'assistente sociale referente del caso.

Il soggetto appaltatore dovrà fornire i servizi sopra specificati alle seguenti condizioni:

- per ogni utente (segnalato dai servizi sociali di ambito) dovrà essere fornita collaborazione all'ufficio comunale nell'istruttoria della domanda di accoglimento al servizio sulla base delle disposizioni stabilite dal regolamento per il funzionamento dell'ambito;
- una volta terminata l'istruttoria da parte del servizio ed accolta l'istanza da parte del dirigente responsabile la stessa verrà sottoposta all'appaltatore affinché predisponga in collaborazione ed in accordo con il coordinatore di ambito un programma di intervento prevedendo obiettivi e risultati intermedi da sottoporre a verifica, tipologia delle prestazioni, numero di ore assegnate, tenendo conto del tempo necessario per il raggiungimento del domicilio dell'utente;
- coordinamento con il servizio sociale per concordare i tempi e le modalità di verifica ed eventuale mutamento del programma.

#### ORE ANNUE STIMATE

Le attività a favore di anziani e disabili dovranno essere espletate da almeno n. 4 operatori con il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività di educatore (titolo post diploma rilasciato da enti pubblici, ASL, Regione, Università) e della patente B, con un monte ore annuo complessivo presunto di 5.000 ore.

#### **ART. 21**

#### **PERSONALE**

L'appaltatore assicura il servizio esclusivamente mediante l'impiego di soci lavoratori e/o dipendenti di provata capacità e numero adeguato alle necessità.

A tale scopo l'appaltatore, alla data di inizio del servizio, dovrà produrre al Comune, dichiarazione attestante i nominativi dei soggetti che effettueranno le prestazioni richieste dal presente appalto e produrre l'elenco nominativo, da aggiornare di volta in volta in caso di variazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo ai propri operatori, il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo. L'appaltatore deve impegnarsi all'assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base alla presente gara.

L'appaltatore deve attuare l'osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione dei rischi lavorativi coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente.

In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti accertati dal Comune o ad esso segnalati dall'Ispettorato del lavoro il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni.

E' in facoltà dell'amministrazione comunale richiedere all'appaltatore, per sopravvenute esigenze

dei servizi di cui al presente appalto, unità supplementari ovvero modifiche orarie con richiesta da inviarsi in forma scritta almeno cinque giorni prima nei limiti di 1/5 del valore dell'appalto. Per il costo di tali eventuali servizi supplementari deve essere applicata la medesima tariffazione oraria di cui al presente capitolato.

## **ART. 22**

### **MEZZI DI SERVIZIO**

I mezzi necessari per l'esecuzione delle attività facenti capo al presente capitolato saranno messi a disposizione dal Comune di Loano, capofila dell'ATS 20, mediante concessione in comodato d'uso dei mezzi:

- CITROEN BERLINGO targato CJ333RX;
- RENAULT KANGOO targato CD928TY.

E' fatto obbligo all'appaltatore di provvedere al pagamento delle spese di rifornimento mezzi, manutenzione dei mezzi ed al rimborso delle spese assicurative sostenute dal Comune di Loano.

L'appaltatore inoltre risponde direttamente dei danni procurati dal proprio personale durante l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione per l'espletamento dei servizi.

## **ART. 23**

### **CORSI DI FORMAZIONE**

L'appaltatore deve altresì garantire a sua cura e spese lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente.

Dovrà essere previsto, da parte dell'appaltatore, la frequenza obbligatoria, per ogni figura professionale inserita nel presente capitolato, ad almeno un corso di formazione/aggiornamento inerente la mansione svolta.

Tutto il personale impiegato per le tipologie di servizi di assistenza deve essere in possesso della certificazione attestante la frequenza del corso base di primo soccorso e prevenzione incendi.

## **ART. 24**

### **COORDINAMENTO**

L'appaltatore deve indicare il soggetto al quale affida il coordinamento dei servizi di cui al presente appalto in possesso del diploma di scuola media superiore, del diploma di assistente sociale e dei corsi di specializzazione e, in ogni caso, esperienza pluriennale documentata in similari servizi di coordinamento. Il coordinatore si impegna a sottoporre giornalmente al responsabile di ambito l'organizzazione delle progettazioni ed a programmare l'attività degli operatori.

L'attività del coordinatore afferisce alle seguenti attività:

- coordinare le attività degli operatori;
- avere funzioni di referente nelle riunioni ed unico referente dell'amministrazione per la gestione dei servizi;
- verificare periodicamente i programmi generali ed i programmi individuali di intervento;
- provvedere alla gestione degli addetti;
- raccogliere e consegnare agli uffici eventuali schede di rilevazione dati utenza, modulistica varia;
- ogni altro eventuale adempimento connesso ai servizi di cui al presente appalto

concordato con il coordinatore di ambito.

E' fatto obbligo all'appaltatore garantire la reperibilità del coordinatore o suo delegato, anche nei giorni festivi, fornendo all'amministrazione comunale i numeri di utenze telefoniche mobili nonché del centro operativo di supporto più vicino.

Le spese di coordinamento sono a carico dell'appaltatore.

## **ART. 25**

### **SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO**

L'appaltatore dovrà sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, inadeguatezza, mancata integrazione con le regole interne dell'Ente).

La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto degli artt. 7 e 18, Legge 300/1970, nonché delle norme contrattuali vigenti.

L'Appaltatore si impegna a fornire di norma lo stesso personale per garantire uniformità e continuità delle prestazioni, adottando tutte le misure atte a limitare il turn-over del personale.

Eventuali rotazioni dovranno essere comunicate per iscritto via mail, motivandone le cause all'Ente che comunque ha la facoltà di non accettarle, ove non siano determinate da dimissioni.

Qualora il turn-over del personale, senza giustificati motivi, sia annualmente superiore ad 1/5 degli operatori inizialmente inseriti, l'Ente ha facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore dovrà:

- adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale, fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che dovessero verificarsi. Le sostituzioni dovranno comunque essere garantite entro 6 ore dall'evento;
- garantire l'affiancamento di nuovi assunti in sostituzione di assenze o dimissioni dei titolari (per garantire omogeneità e continuità nelle prestazioni erogate), senza onere alcuno a carico dell'Ente, per un tempo congruo alle attività previste.

## **ART. 26**

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Marta Gargiulo dirigente area 2.

Stazione appaltante è il Comune di Loano con sede in Piazza Italia 2 Loano (SV).